

Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7

[G.U.R.S. 2-08-2002, n. 37]

Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.

Testo coordinato con:

Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7

[G.U.R.S. 21-05-2003, n. 23]

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica.

Modifiche ed integrazioni sono riportate tra virgolette (“ ”)

Titolo I

Disciplina degli appalti di lavori pubblici e norme acceleratorie

Capo I

Appalti di lavori pubblici

Art. 1

Applicazione normativa nazionale

1. La Legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante “Legge-Quadro in materia di lavori pubblici”, nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge, di seguito indicata “Legge n. 109 del 1994”, si applica nel territorio della Regione, ad eccezione del comma 16-*bis* dell’articolo 4; dell’articolo 5; dell’articolo 6; del comma 15 dell’articolo 7; dell’articolo 15; dell’articolo 23; del comma 2 dell’articolo 27; del comma 3 dell’articolo 34; dell’articolo 38, con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.

2. Si applicano altresì nel territorio della Regione, nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge:

a) il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante “Regolamento di attuazione della Legge-Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”;

b) il Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”;

c) il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”;

d) il Decreto Ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, “Regolamento concernente la individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici” come modificato con Decreto Ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420;

e) il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, “Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell’articolo 32 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”.

3. Nei casi in cui la Legge n. 109 del 1994 ed i regolamenti di cui al comma 2 fanno riferimento a normativa statale, si applica la vigente e corrispondente normativa regionale; quando fanno riferimento al “*Bollettino ufficiale della Regione*” deve intendersi “*Gazzetta Ufficiale della Regione*”.

siciliana”; quando fanno riferimento ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali; quando fanno riferimento alla parola “Ecu” la stessa deve intendersi “Euro” equivalente in “Euro di diritti speciali di prelievo”, secondo il rapporto di cambio corrente.

4. I riferimenti alla licitazione privata, contenuti nella Legge n. 109 del 1994 e nei regolamenti di attuazione della stessa, non si applicano nell’ambito della Regione ad eccezione di quelli relativi alla licitazione privata per la concessione di costruzione e gestione. Si applicano, altresì, nell’ambito della Regione i riferimenti alla licitazione privata contenuti nelle disposizioni di cui al titolo II della presente legge recante “Disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi”.

5. Le eventuali modifiche ed integrazioni ai regolamenti di cui al comma 2, successive all’approvazione della presente legge, sempreché coerenti con la legislazione regionale in vigore, sono adottate nella Regione con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, di concerto, per ciò che concerne il regolamento di cui al comma 2, lettera *d*), con l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere vincolante della Commissione legislativa competente in materia di lavori pubblici del l’Assemblea regionale siciliana, che si esprime entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di regolamento.

Art. 2¹

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

Art. 3¹

*Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
ed Osservatorio regionale dei lavori pubblici*

Art. 4¹

Conferenza di servizi

Art. 5¹

*Pareri sui progetti e Ufficio regionale
per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici*

Art. 6²

Qualificazione

Art. 7²

Consorzi stabili

Art. 8²

Programmazione dei lavori pubblici

Art. 9²

Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche. Relazioni istituzionali

Art. 10²

Modifiche all'articolo 16 della Legge n. 109 del 1994

Art. 11²

Attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie

Art. 12²

Fondo di rotazione per la progettazione definitiva

Art. 13²

Incentivi e spese di progettazione

Art. 14²

Inserimento di articoli

Art. 15²

Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

Art. 16²

Procedure di scelta del contraente

Art. 17²

Criteri di aggiudicazione e commissioni aggiudicatrici

Art. 18²

Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario

Art. 19²

Trattativa privata

Art. 20²

Cottimo e contratto aperto

Art. 21²

Varianti in corso d'opera

Art. 22²

Collaudi

Art. 23³
Pubblicità

Art. 24³
Garanzie e coperture assicurative

Art. 25³
Modifiche all'articolo 31 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109

Art. 26³
Modifiche all'articolo 32 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109

Art. 27⁴
Riunione di concorrenti

“Art. 27-bis⁵
Modifiche all'articolo 37-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109”

Art. 28⁶
Società di progetto

Art. 29⁶
Inserimento di articoli in materia di finanza di progetto

Capo II
*Norme di accelerazione
delle procedure in materia di lavori pubblici*

Art. 30
*Realizzazione delle infrastrutture
e degli insediamenti produttivi strategici d'interesse regionale*

1. Per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse regionale, trovano applicazione nella Regione le previsioni dell'articolo 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dei relativi decreti delegati di attuazione, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale⁷.

2. Nei casi in cui la Legge ed i decreti di cui al comma 1 facciano riferimento al CIPE deve intendersi operato il riferimento alla Giunta Regionale; ove facciano riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri deve intendersi operato il riferimento rispettivamente al Presidente della Regione ed agli assessori regionali competenti per materia; ove facciano riferimento al Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intendersi operato il riferimento alla Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7-bis.

Titolo II

Disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi

Art. 31

Contratti di fornitura di beni

1. Le forniture di beni nella Regione siciliana sono disciplinate dalle disposizioni del Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni⁸.

2. I contratti di fornitura di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 e superiori a 100.000 Euro sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera *a*), del comma 2, dell'articolo 2 nel rispetto dei principi del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 e successive modifiche ed integrazioni⁹.

3. È consentito l'affidamento a trattativa privata mediante gara informale disciplinata dai regolamenti di cui al comma 2 di forniture di beni di importo fino a 100.000 Euro.

4. Con le procedure di cui al comma 3 non è consentito, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa forniture il cui importo complessivo superi i 100.000 Euro.

Art. 32

Appalti di servizi

1. Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni¹⁰.

2. Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 2, con l'osservanza dei principi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati a trattativa privata mediante gara informale nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti medesimi, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni¹¹.

3. Nel corso di uno stesso anno solare, non è possibile affidare ad una stessa impresa, con le procedure della trattativa privata disciplinate dai regolamenti degli enti di cui al comma 2, servizi il cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia comunitaria.

Art. 33

Appalti nei settori esclusi

1. Gli appalti nei settori esclusi nella Regione sono disciplinati dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni¹².

2. Gli appalti nei settori esclusi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 2, nel rispetto dei principi che discendono dalla medesima normativa, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni¹³.

Art. 34

Ricorso a trattativa privata

“2. Nelle more dell’approvazione dei regolamenti di cui agli articoli 31 e 32, anche in deroga all’articolo 8 della Legge 3 novembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, il ricorso alla trattativa privata per l’affidamento degli appalti di cui agli articoli 31 e 32 è consentito senza previa autorizzazione per importi non superiori a 25.000 Euro”¹⁵.

3. Nei casi predetti si deve procedere, a pena di nullità, ad espletare gara informale invitando almeno cinque ditte, ridotte a tre nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, con l’esclusione dell’acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa.

4.¹⁶

Art. 35

Pubblicità

1. La pubblicità dei bandi di gara prevista dai decreti legislativi di cui agli articoli “31, 32 e 33”, fatte salve le norme concernenti la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, va effettuata mediante pubblicazione nell’albo degli enti ove la stazione appaltante ha sede nonché, ove l’importo sia superiore a 100.000 Euro, mediante pubblicazione senza oneri nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* e ove l’importo sia superiore a 200.000 Euro mediante la pubblicazione per estratto, su almeno tre quotidiani e un periodico regionali. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 23¹⁷.

Titolo III

Norme finali e transitorie

Art. 36

Procedure per le espropriazioni e le occupazioni

1. Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, si applicano nell’ordinamento regionale contestualmente all’entrata in vigore della presente legge ovvero, ove successive, con le decorrenze previste nel citato decreto¹⁸.

“2. Sino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti leggi regionali in materia di espropriazioni ed occupazioni anche se formalmente abrogate con la presente legge”¹⁹.

Art. 37

Modifiche alla Legge Regionale 13 settembre 1999, n. 20

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della Legge Regionale 13 settembre 1999, n. 20 è premesso il seguente comma:

“01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all’articolo 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni”²⁰.

Art. 38

Certificazione antimafia

1. Le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.

Art. 39

Esclusione del rimborso dei finanziamenti per opere marittime e per opere idrauliche

1. Gli interventi di finanziamento per opere marittime e portuali e per opere idrauliche di quarta e quinta categoria sono effettuati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici senza oneri di rimborso delle quote di spesa a carico degli enti e dei soggetti obbligati.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai finanziamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40

Interventi per l'approvvigionamento idro-potabile

1. L'Amministrazione regionale provvede, per l'approvvigionamento idro-potabile dei comuni della Regione, al finanziamento delle opere di costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e riparazione di acquedotti da alimentare con acque pubbliche, in favore di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante dell'ente richiedente il finanziamento, attestante la disponibilità giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata, purché sia pendente il perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di acque.

Art. 41

Norme transitorie

1. I programmi annuali e triennali delle opere pubbliche adottati entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge possono includere, in deroga a quanto previsto dalla presente legge, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina regionale previgente.

2. Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge²¹.

3. Le procedure per l'affidamento di incarichi di studio e di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge decadono, ove non concluse, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo bando o avviso di gara. Sono comunque fatte salve le procedure concluse entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono fatti salvi gli incarichi di progettazione in corso di espletamento o espletati; le amministrazioni conferenti nominano i responsabili del procedimento e, previa relazione dello stesso, provvedono, ove necessario, a richiedere ai professionisti incaricati l'adeguamento delle progettazioni ai requisiti previsti dalla presente legge. Gli eventuali maggiori oneri sono ricompresi nel quadro economico del progetto.

5. Per le anticipazioni sul prezzo di appalto continua ad applicarsi il comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni²².

“6. Le disposizioni relative alle spese per la gestione degli impianti di dissalazione di cui è titolare l'Amministrazione regionale continuano ad applicarsi anche dopo l'attivazione del servizio

idrico integrato. Il disposto di cui all'articolo 3 della Legge Regionale n. 134/1982, nel testo previgente alle modifiche introdotte con l'articolo 88 della Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4, continua ad applicarsi fino alla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrarambito"²³.

7. I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 2002 possono includere, in aggiunta alle opere dotate di progetti definitivi o esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto di massima o esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

8. L'affidamento dei lavori con le procedure di scelta del contraente di cui alla presente legge può essere avviato anche sulla scorta di progetti già tecnicamente approvati come esecutivi secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. "In tal caso il responsabile del procedimento deve attivare le procedure per l'adeguamento del capitolato speciale di appalto alle previsioni della presente legge"²⁴.

"9. Le competenze ad esprimere pareri tecnici sulle perizie di variante e/o suppletive, sui nuovi prezzi e sulle riserve dell'appaltatore nonché sugli atti di contabilità finale e di collaudo per i lavori sottoposti alla disciplina della previgente alla presente legge rimangono ascritte agli organi tecnici individuati dall'articolo 3 della Legge Regionale 2 settembre 1998, n. 21, anche se formalmente abrogato"²⁵.

"10. Fino al 31 dicembre 2003, nell'elenco annuale di cui all'articolo 8 e nei programmi di spesa regionali di cui all'articolo 9 possono essere incluse opere dotate di progetti di massima già muniti di tutte le autorizzazioni e dei pareri acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge"²⁵.

"11. Per gli interventi connessi all'attuazione del POR 2000/2006, nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori può essere affidata allo stesso progettista anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 11, comma 1, sub-articolo 17, capoverso 13, con le modalità di cui al capoverso 11 del medesimo articolo, ma entro le soglie di importo di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1994, n. 157"²⁶.

"12. Nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori si affida agli stessi professionisti anche in deroga alle soglie di importo previste dal comma 13 dell'articolo 11 della presente legge"²⁶.

"Art. 41-bis"²⁷

Norme transitorie in materia di finanza di progetto

1. I provvedimenti avviati con offerte di finanza di progetto presentate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 4 dell'articolo 42-ter della Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 21 della Legge Regionale 8 gennaio 1996, n. 4, devono essere conclusi secondo le disposizioni dell'articolo 42-ter medesimo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i promotori devono confermare l'attualità e validità della proposta presentata pena la decadenza delle proposte non confermate.

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Amministrazioni giudicatrici devono valutare la fattibilità delle proposte sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione,

delle tariffe da applicare, anche alla luce dell'adeguamento ISTAT delle stesse a far data dalla presentazione della promozione, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi allo loro realizzazione ed, esaminate le proposte, sentiti i promotori, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.

3. Valutate le proposte, entro i successivi trenta giorni, l'ente deve dare comunicazione scritta ai promotori dell'esito della valutazione della proposta.

4. In assenza di comunicazione, entro il termine di cui al precedente comma, la proposta sarà ritenuta assentita e l'ente dovrà concludere il procedimento ai sensi dei commi 7 e seguenti dell'articolo 42-ter dell'abrogata Legge Regionale n. 21 del 1985".

Art. 42²⁸

Abrogazione di norme

"1. Sono abrogati: la Legge Regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni; la Legge Regionale 20 settembre 1957, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni; la Legge Regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; la Legge Regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni con esclusione degli articoli 1, 3, 14 e 18; l'articolo 23 della Legge Regionale 8 marzo 1971, n. 5; gli articoli da 1 a 3 e l'articolo 14 della Legge Regionale 31 marzo 1972, n. 19; gli articoli da 5 a 23, 29, 32, 33, 34, 36, 37 e 38 della Legge Regionale 10 agosto 1978, n. 35; la Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 21 con esclusione dell'articolo, dell'articolo 16, commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 27 e dell'articolo 30; la Legge Regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ad eccezione del capo I e dell'articolo 60; gli articoli da 150 a 152 della Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 25; gli articoli da 1 a 11 della Legge Regionale 7 giugno 1994, n. 19; gli articoli da 1 a 4 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 10; gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della Legge Regionale 8 gennaio 1996, n. 4; gli articoli da 1 a 20 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 22; l'articolo 11, comma 9, della Legge Regionale 30 marzo 1998, n. 5; gli articoli 1, 2 e 3 della Legge Regionale 2 settembre 1998, n. 21; l'articolo 100, commi 2 e 3, della Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6; gli articoli 44 e 120 della Legge Regionale 26 marzo 2002, n. 2.

2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge. Restano valide le disposizioni dell'articolo 94 della Legge Regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le disposizioni della Legge Regionale 15 maggio 2002, n. 4 e quelle dell'articolo 9 della Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 32".

Art. 43

Testo coordinato

1. Il testo della Legge n. 109 del 1994, coordinato con le norme di cui alla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* contestualmente alla pubblicazione della presente legge.

Art. 44

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

NOTE

- 1 Il testo del presente articolo è riportato all'interno della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con la Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.
- 2 Il testo del presente articolo è riportato all'interno della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con la Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.
- 3 Il testo del presente articolo è riportato all'interno della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con la Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.
- 4 Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 2, della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7; il testo del presente articolo è riportato all'interno della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con la Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.
- 5 Articolo inserito dall'articolo 21 della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7; il testo del presente articolo è riportato all'interno della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con la Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.
- 6 Il testo del presente articolo è riportato all'interno della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con la Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.
- 7 L'articolo 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* 27 dicembre 2001, n. 299 – s.o., dispone in materia di individuazione e realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private, degli insediamenti strategici di preminente interesse nazionale e dei relativi principi e criteri direttivi.
- 8 Il Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante "Testo Unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/295/CEE" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* 11 agosto 1992, n. 188 – s.o.
- 9 Il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, recante "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* 10 ottobre 1994, n. 273.
- 10 Il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante "Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* 6 maggio 1995, n. 104 – s.o.
- 11 Le categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 riguardano, rispettivamente: "11. Servizi di consulenza gestionale e affini; 12. Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi".
- 12 Il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* 6 maggio 1995, n. 104 – s.o.
- 13 Per le categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi nota all'articolo 32, comma 2.
- 14 Comma abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.
- 15 Comma modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.
- 16 Comma abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.
- 17 Comma modificato dall'articolo 23, comma 1, della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.
- 18 Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* 16 agosto 2001, n. 189 – s.o.
- 19 Comma inserito dall'articolo 24, comma 1, della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.
- 20 L'articolo 21 della Legge Regionale 13 settembre 1999, n. 20, per effetto dell'integrazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Art. 21. *Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture. – 1. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.*
1. Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori pubblici qualunque sia l'importo posto a base d'asta, devono, in sede di presentazione dell'offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazione delle offerte. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

2. I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
3. Salvo che la legge non disponga per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o di lavori pubblici compresi nell'appalto ovvero la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per noli, è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante qualora sussistano le condizioni indicate nel comma 3, dell'articolo 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche di cui agli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
4. La lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 1 della Legge Regionale 2 settembre 1998, n. 21 è abrogata; trova applicazione l'articolo 18 del Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
5. Le ditte esecutrici, ovvero le ditte private, presentano una dichiarazione di responsabilità attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori; tale dichiarazione è parte integrante della documentazione per la richiesta della certificazione finale di abitabilità, agibilità e di qualunque altra autorizzazione richiesta.
6. Le autorizzazioni di cui al comma 3, con riferimento alla stipula di contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, possono essere negate anche nel caso in cui l'ente appaltante ravvisi il verificarsi di forme illecite o surrettizie di subappalto. È rilevante ai fini del diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi o noli abbia preso parte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per l'esecuzione degli stessi lavori".
- 21 Così come disposto dall'articolo 26, comma 1, della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7, l'espressione "bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente" deve essere riferita ad opere già finanziate o comunque provviste di copertura finanziaria; tale espressione ricomprende altresì tutti i procedimenti nonché i contratti, anche in corso, discendenti dai predetti bandi di gara "già approvati", per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia, anche se formalmente abrogata dalle disposizioni di cui all'articolo 42 della citata Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.
- 22 Il comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", così dispone:
"1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto".
- 23 Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera *a)*, della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.
- 24 Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera *b)*, della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.
- 25 Comma inserito dall'articolo 27, comma 1, lettera *c)*, della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.
- 26 Comma inserito dall'articolo 27, comma 1, lettera *c)*, della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.
- 27 Articolo inserito dall'articolo 28, comma 1, della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.
- 28 Articolo modificato dall'articolo 29, comma 1, della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.